Proposta di risoluzione per l'integrazione dei rifugiati extracomunitari nell'Unione europea

Petronela Mocanu – Gruppo GUE/NGL

Il Parlamento europeo

Visti:

1 la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, in particolare gli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 comma 2, 14, 15, 22, 23, 25 comma 1, 26 comma 1, 29;

2 gli articoli della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea;

3 gli articoli 3, 4, 5, 6 del Trattato di Lisbona;

4 gli articoli della Legge Internazionale dei Diritti Umani;

Considerando:

- Le migrazioni che riguardano i popoli confinanti con l'Europa;
- l'emergenza rifugiati che colpisce l'area meridionale dell'Unione europea (UE);
- L'iniquo carico e le spese che gli Stati meridionali dell'UE si devono accollare per fronteggiare le emergenze;
- La crescente instabilità delle aree a sud e ad est dell'UE e il probabile futuro incremento dell'emergenza;
- La necessità di integrare i profughi all'interno dell'Unione Europea;

il Parlamento propone:

1 La creazione del Centro Comunitario per i Rifugiati (CCR), con i compiti di accoglienza e smistamento dei richiedenti asilo.

1.1 Il CCPR è finanziato da tutti gli Stati Europei mediante la cessione del 0.5% del PIL[1] al Fondo Comunitario per i Rifugiati (FCR), amministrato dal CCPR.

1.2 Il CCPR è diviso in 3 principali sezioni:

1.2.1 la Sezione per l'Accoglienza e il Riconoscimento dei Rifugiati (SARR), con il compito di istituire centri di prima accoglienza nelle zone di forte immigrazione **nonchè, con opportuni accordi e convenzioni, nelle località maggiormente interessate dalle partenz di migranti**, procedere **all'accertamento e all'eventuale**[2] riconoscimento dello status di rifugiato ai richiedenti e che **non** sostituisce gli altri programmi nazionali **e comunitari esistenti** in questo ambito **ma ha il compito di coordinare e riunirli sotto la regia del CCR**[3];

1 Emendamento del Gruppo Verdi/ALE (proponente Alberto Biarese) al posto dell'originario 0,5%; approvato con 23 voti favorevoli, 5 contrari e 8 astenuti.

2 In grassetto emendamento proposto dal Gruppo Verdi/ALE (proponente Alberto Biarese), approvato con 21 voti a favore, 4 contrari e 9 astensioni.

1.2.2 La Sezione di Smistamento e Integrazione dei Rifugiati (SSIR), con il compito di distribuire il "peso" dei rifugiati all'interno dei degli Stati europei e garantire loro il diritto all'abitazione[4];

1.2.3 La Sezione per l'Alfabetizzazione dei Rifugiati (SAR), con il compito di fornire ai rifugiati le competenze linguistiche necessarie per integrarsi all'interno dello Stato di appartenenza.

2 Il CCPR è guidato da un consiglio di 10 membri, 3 rappresentanti di ogni sezione e un Presidente, in carica per 4 anni, eletto dal Parlamento Europeo.

3 Durante la permanenza all'interno dei centri di prima accoglienza deve essere garantito vitto e alloggio ai rifugiati; la permanenza non deve protrarsi più di 6 mesi, durante i quali devono essere completate le procedure per la richiesta di asilo.

4 La SSIR deve organizzare una rete di contatti all'interno delle maggiori comunità di profughi all'interno del territorio comunitario al fine prevenire l'esclusione degli stessi dalla società e il sorgere di tensioni con la popolazione autoctona.

5 La SSIR mette a disposizione dei rifugiati abitazioni in comodato d'uso per **3 anni[5], con la possibilità di ridurre il periodo di fruizione da parte dei rifugiati o nuclei familiari di rifugiati che abbiano acquisito autonomia economica[6],** al termine dei quali l'inquilino potrà scegliere se acquistare l'abitazione o trasferirsi; la SSIR in casi di necessità può disporre la costruzione di nuove abitazioni.

6 La SAR provvede a organizzare corsi di lingua per ogni fascia di età, gratuiti e obbligatori, con l'obbiettivo di rendere i profughi in grado di comunicare nella lingua ufficiale del paese di destinazione entro 6 mesi.

7 L'istituzione di punti di richiesta d'asilo, finanziati dall'UE, anche al di fuori del suo territorio e in collaborazione con le Nazioni Unite, per consentire di raggiungere in modo sicuro, a chi verrà ritenuto averne diritto in base alle norme comunitarie ed internazionali, i paesi di accoglienza e al fine di consentire la gestione delle domande di protezione internazionale ricevute[7].

8 La revisione di tutti i bandi interministeriali destinati alla prima accoglienza[8].

9 Il trasferimento a nell'isola di Lampedusa (Italia) della sede dell'agenzia europea Frontex[9].

Esito votazione: 33 favorevoli, 1 contrario e 3 astenuti

Risoluzione approvata

---

3 Emendamento proposto dal Gruppo GUE/NGL al posto della sostituzione die programmi nazionali già esistenti approvato con 32 voti favorevoli, 1 contrario e 4 astenuti.

4 Eliminazione della seguente previsione dalla proposta originaria su proposta del Gruppo GUE/NGL: "all'occorrenza provvedendo alla costruzione di nuove unità abitative": emendamento approvato ad eccezione di 2 voti contrari e 3 astenuti.

5 Emendamento del Gruppo GUE/NGL al posto di "7 anni".

6 Emendamento del Gruppo GUE/NGL approvato insieme a quello indicato in nota 3 all'unanimità con 1 voto di astensione.

7 Integrazione presentata dal Gruppo Europa per la Libertà e la Democrazia Diretta (EFDD), approvata con 10 voti favorevoli, 4 contrari e 20 astenuti.

8 Integrazione presentata dal Gruppo EFDD, approvata con 30 voti favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti.

9 Integrazione presentata dal Gruppo EFDD, approvata con 32 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti.